

## **La reversibilità delle scelte in materia di TFR: profili di opportunità in un'ottica di analisi economica del diritto**

A partire dal 2007 i lavoratori subordinati, in base al d.lgs. 252/05, sono stati chiamati ad effettuare una scelta circa la destinazione del TFR maturando, attraverso il c.d. meccanismo del silenzio-assenso. Nello specifico, ed in massima sintesi, in base al suddetto meccanismo a partire dal 1° gennaio 2007 in un intervallo temporale di sei mesi i lavoratori del settore privato hanno potuto decidere sia di trasferire il TFR maturando alle forme pensionistiche complementari sia di continuare a mantenerlo in azienda. Tuttavia in caso di mancata espressione di volontà il datore di lavoro ha trasferito il TFR maturando alla forma pensionistica collettiva (fondo pensione chiuso o fondo pensione aperto ad adesione collettiva) o in mancanza a FondInps (a condizione che l'azienda abbia un numero di dipendenti maggiore o uguale a 50). In base ai dati dell'ultima relazione Covip, dall'avvio della riforma, l'incremento della partecipazione al sistema della previdenza complementare, sebbene significativo, risulta ancora inferiore alle aspettative. A fronte di tale rallentamento, alcuni propongono l'introduzione di una reversibilità nelle scelte del TFR, nella convinzione che dare ai lavoratori la possibilità di ripensamento circa le scelte effettuate li farebbe sentire più tranquilli quindi aumenterebbe le adesioni alle forme di previdenza complementare. In ottica di analisi economica del diritto, la preoccupazione di chi scrive è quella che, ove tale proposta si concretizzasse, il legislatore ponderi gli effetti delle modifiche legislative prima di metterle in campo. A tal fine si evidenziano i seguenti profili problematici:

a) stabilità del quadro normativo: occorre valutare se l'introduzione di nuove regole in un contesto "in movimento" non rischi di creare più problemi di quanti se ne vogliono risolvere. L'assenza di uno stabile sistema normativo è il principale motivo che impedisce agli operatori di agire con la necessaria tranquillità, posto che il retroterra della disciplina è costituito da attività che si svolgono nel lungo-medio periodo e che richiedono una programmazione analoga;

b) reversibilità del Tfr maturando/maturato: la reversibilità del Tfr maturando implicherebbe per gli operatori di fare i dovuti calcoli sulle politiche di investimento in relazione a minori flussi preventivabili; se la reversibilità riguardasse anche quanto già versato alle forme di previdenza complementare la correlazione tra riduzione dei patrimoni e andamento negativo dei mercati nel breve

periodo sarebbe probabilmente accentuato, anche alla luce del fatto che non sempre i lavoratori hanno presente che un fondo pensione è un investimento di lungo termine;

c) progetti esemplificativi: occorrerà rivedere i c.d. progetti esemplificativi cioè i prospetti che indicano il livello delle prestazioni finali;

d) formazione reti: occorrerà nuovamente rimettere mano alla formazione delle reti di collocamento dei prodotti;

e) attività dei service: occorrerà che i service amministrativi siano in grado di fronteggiare sotto il profilo tecnico i cambiamenti preventivati in tempi rapidi.

Tutto ciò si tramuterà probabilmente più in una riduzione delle risorse investite ed in un aumento dei costi per gli aderenti, che in un incremento dello sviluppo della previdenza complementare.

Si spera che il legislatore tenga conto degli errori passati, poiché come si dice: “se non impari niente da una sconfitta vuol dire che ne meriti un'altra”.

### **Francesco Vallacqua**

Docente di Economia e gestione delle assicurazioni vita e dei fondi pensione presso l'Università L. Bocconi